



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca	Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci	Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **FABBRI FRANCO** già titolare della ditta individuale **TAPPEZZERIA EFFE DI FABBRI FRANCO** (c.f. FBBFNC50A01D704G), residente a Forlì, via Giani n. 23, nel procedimento **R.G. n. 9/2024**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 30/01/2024 da

FABBRI FRANCO n. Forlì il 01/01/1950, già titolare della ditta individuale **TAPPEZZERIA EFFE DI FABBRI FRANCO** (c.f. FBBFNC50A01D704G), residente a Forlì, via F. Giani n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. **SARA ORELLI AGOSTINI** (c.f. RLLSRA78T50D704T) e domiciliato presso il suo studio legale sito a Forlì, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, assistito dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa **CHIARA CASADEI TURRONI**



- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica, attualmente in pensione, che ha svolto attività d'impresa quale titolare della ditta individuale Tappezzeria Effe, cancellata dal registro imprese in data 14/07/2023, entro i limiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
- rilevato che il ricorrente che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 175.769,04 come da prospetto che si riporta

Creditori	Importo tot del debito	Natura del credito -
Crediti per lavoro dipendente TFR non erogato (n. 3 dipendenti in forza sino al 31.01.2023)	€ 96.255,62 già comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria al 31.12.2023	privilegio
Ag. Entrate Riscossione per importi iscritti a ruolo notificati e ancora in attesa di notificazione (<u>All.</u>	€ 19.164,97	privilegio
Agenzia Entrate per carichi pendenti non ancora iscritti a ruolo (<u>All. 17</u>)	€ 2.468,29	privilegio



Alea Ambiente Spa	€ 1.286,60	privilegio
Bandini e Casamenti Srl	€ 637,33	chirografo
Casamenti Srl	€ 263,89	chirografo
Cna Servizi Scrl Forli Cesena (ora Agecredit Srl)	€ 1.637,52	chirografo
Hera Comm Srl	€ 1.618,25	chirografo
Nuova Faf di Baraghini Michele	€ 914,15	chirografo
Plastich Snc	€ 11.712,00	chirografo
Poti Srl	€ 610,00	chirografo
A.F. Group Srl	€ 1.933,82	chirografo
Esposizione Fido di conto corrente Banca Credito Cooperativo (<u>All. 18, 19 e 20</u>)	€ 5.440,44	chirografo
Banca Credito Cooperativo Mutuo chirografario con garanzia MCC (<u>All. 18, 19 e 20</u>)	€ 18.909,66	chirografo
Spese legali Avv. Nicola Confessore (decreto ingiuntivo Spadaccini)	€ 1.620,00 oltre accessori di legge	chirografo
Esposizione Banca Bper Spa fido di conto corrente (<u>All. 18, 19 e 20</u>)	€ 10.262,50	chirografo
Esposizione Banca Bper Spa anticipi (<u>All. 18, 19 e 20</u>)	€ 1.034,00	chirografo

- rilevato che a fronte di tale passivo il patrimonio del debitore è costituito unicamente dal proprio reddito da pensione, pari a ca. € 20.000 lordi annui, dalle disponibilità liquide di due conti bancari, cointestati alla moglie (per complessivi € 30.000 quanto al proprio 50%), da una polizza sulla vita del controvalore di € 20.000 e da un credito insinuato al passivo della procedura liquidatoria della Designed for Living S.r.l., non risultando proprietario di immobili o beni mobili registrati;
- ritenuto che in tali condizioni sia del tutto evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio, tanto che per consentire un certo soddisfacimento dei creditori la moglie del ricorrente, peraltro garante di alcune esposizioni del marito, ha dato la propria disponibilità a far acquisire all'attivo l'intero saldo dei conti correnti cointestati, il debitore ha messo a disposizione anche la polizza vita mentre il figlio si è impegnato a versare la somma di € 100 mensili per tre anni per aiutare il genitore;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la



procedura di liquidazione controllata;

- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione dei beni anche successivamente pervenuti, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, salvo prendere atto degli apporti di terzi volontariamente messi a disposizione che consentiranno al liquidatore di apprendere all'attivo della procedura l'intero importo dei conti cointestati ai coniugi Fabbri-Ravaioli ed incassare la polizza sulla vita del Fabbri;
- osservato, quanto alla determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento, che la stessa è di competenza del Giudice delegato, tenendo conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito attuale percepito dal debitore, delle spese necessarie per il suo ordinario sostentamento, della composizione del nucleo familiare (composto anche dalla moglie, titolare di reddito da pensione minima), l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 100 mensili per 12 mensilità annue, per i tre anni successivi, salva possibilità che tale somma venga corrisposta alla procedura dal figlio del ricorrente, al quale non può tuttavia essere imposto alcun ordine, tanto più che non è stato allegato alcun impegno scritto vincolante in tal senso;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, da intendersi come durata



- massima ma anche minima dell'apprensione della quota di reddito (cfr. Cost. 6/2024);
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultano peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base ai criteri di legge;
 - osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il Gestore iscritto all'Albo nazionale
 - visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **FABBRI FRANCO** n. Forlì il 01/01/1950 (c.f. FBBFNC50A01D704G), già titolare della ditta individuale **TAPPEZZERIA EFFE DI FABBRI FRANCO**, residente a Forlì, via F. Giani n. 23;

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa **CHIARA CASADEI TURRONI** con studio in Forlì, via Nino Bixio n. 3, iscritta all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.



ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le



necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 100,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore per tre anni, salva possibilità che il versamento venga effettuato anche dal figlio del debitore;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD,



avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII e a quanto evidenziato con la presente sentenza in merito al compenso del legale del debitore;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni



per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 01/02/2024

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca

